

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**  
**DELLA REGIONE CALABRIA 2007 – 2013**

**ASSE 2: “MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE”**

- 
- **Misura 211: Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane.**
  - **Misura 212: Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.**
  - **Misura 214: Pagamenti agro-ambientali:**
    - Azione 1: Produzione integrata;**
    - Azione 2: Agricoltura biologica;**
    - Azione 3: Azioni oltre la BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali);**
    - Azione 4: Salvaguardia della biodiversità animale;**
    - Azione 5: Cura e mantenimento del paesaggio rurale.**
- 

**DIPOSIZIONI ATTUATIVE**

## **(1) OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI**

In attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007-2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 760 del 12.12.2007 e, con il presente documento il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria definisce le disposizioni attuative di progetti singoli o integrati (PIA) finalizzati al miglioramento dei contesti rurali.

Gli interventi contenuti all'interno del presente documento si riferiscono all'attuazione delle Misure a superficie-capo dell'Asse 2 del PSR e si rapportano ai seguenti obiettivi:

- Mantenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate con funzione di presidio;
- Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000;
- Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali;
- Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica e integrata;
- Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo.

Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono utilizzati gli strumenti (Misure) rese disponibili dal Regolamento sullo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1698/2005).

## **2) DEFINIZIONI**

### **Azienda agricola**

L'azienda agricola è un'unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell'azienda è tutta quella in possesso dell'imprenditore così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

### **Imprenditore agricolo o forestale**

L'imprenditore agricolo o forestale è quello espressamente definito dall'art. 2135 del codice civile, così come integrato e modificato dal D.Lgs 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

### **Imprenditore Agricolo Professionale**

Ai sensi del comma 1, art. 1, del Dlgs 99/2004, così come integrato dal successivo Dlgs 105/05, "ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso in cui l'azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. (Cfr. Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 188 del 29 marzo 2007).

### **Fascicolo aziendale**

Si intende per esso la raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso un CAA convenzionato con AGEA o presso la Regione.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento. In tal caso l'aggiornamento del fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

### **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare. Non sono eleggibili i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

### **Unità Bovino Adulto (UBA)**

L'indice UBA è utilizzato per equiparare tutti gli animali in termini di utilizzo delle unità foraggiere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006.

I parametri di conversione sono riportati nella tabella seguente

<b>Classe o specie</b>	<b>Coeff. UBA</b>	<b>Classe o specie</b>	<b>Coeff. UBA</b>
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

### **Carico di bestiame**

Si definisce carico di bestiame il rapporto tra le UBA allevate in azienda e gli ettari complessivi di SAU a foraggiare.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame sono presi in considerazione esclusivamente i capi delle razze o specie riportate nella tabella di cui al precedente punto.

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è l'intera SAU dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della presente misura, posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo per tutta la durata dell'impegno.

Concorrono al calcolo del carico di bestiame le superfici gravate da uso civico, assegnate virtualmente al beneficiario, e le superfici boschive.

**Azione collettiva**

L'adesione alle azioni può avvenire anche mediante un'azione collettiva - ovvero una richiesta di partecipazione congiunta promossa da un qualificato Organismo operante nel settore agricolo, formalmente costituito (associazione di produttori, cooperativa agricola di servizio, cooperativa di tecnici agricoli laureati o diplomati, ecc.) - che interessi superfici contigue. Anche nell'ambito dell'azione collettiva, fermo restando l'attività di coordinamento, supervisione ed eventuali fornitura di servizi all'agricoltore da parte dell'Organismo proponente, la singola azienda è tenuta alla presentazione di una specifica domanda di adesione con la quale l'agricoltore assoggetta la propria azienda alle condizioni di impegno previste nell'azione. All'Organismo responsabile dell'azione collettiva non viene riconosciuto alcun contributo (compenso pubblico) per lo svolgimento della attività di coordinamento, supervisione o fornitura di altri servizi. Si specifica inoltre, che tali attività non sostituiscono le normali funzioni di controllo che rimangono di competenza degli organi predisposti allo scopo.

Nel caso di adesioni tramite un'azione collettiva l'Organismo proponente dovrà predisporre un progetto nel quale dovranno essere fornite indicazioni riguardanti, almeno:

- numero di beneficiari coinvolti, indicazione delle superfici impegnate e delle relative tipologie colturali;
- caratteristiche pedoclimatiche ed ordinamenti produttivi maggiormente rappresentati nel comprensorio omogeneo di intervento;
- descrizione ed analisi delle attività che l'Organismo intende coordinare nell'ambito del progetto;
- elementi cartografici di riferimento dai quali risulti la localizzazione delle aziende che aderiscono all'azione collettiva.

**Domanda individuale e PIA**

Questa modalità è relativa a richiesta di contributi o premi proposte da soggetti singoli (pubblici e privati) a valere su singole misure o pacchetti di misure (PIA).

**Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative, si rinvia alle previsioni contenute nel PSR 2007/2013 ed a quanto espressamente stabilito nell'ambito delle singole Schede di Misura.**

**MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI**  
**A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE**

*Ambito di intervento*

L'obiettivo di questa Misura è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali. L'intervento mira al mantenimento dell'attività agricola ecosostenibile nelle zone montane, al fine di ridurre il tasso di spopolamento.

La misura è finalizzata alla tutela del territorio, in particolare sotto l'aspetto idrogeologico e geopedologico, con evidenti ripercussioni positive anche sulle risorse idriche, con evidenti benefici per la biodiversità e gli agro-ecosistemi ad elevato valore naturalistico, particolarmente presenti nelle zone montane. Sotto il profilo della biodiversità, gli effetti positivi variano dalla conservazione degli ecotipi locali (selezionati dall'uomo e dall'ambiente nel corso del tempo in questi ambienti non particolarmente favorevoli), alla preservazione della flora e fauna spontanea, con particolare riferimento alla vegetazione spontanea che offre ricetto alla fauna utile.

*Beneficiari*

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone montane, così come designate ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1698/05, per 5 anni a decorrere dal primo pagamento, ed a rispettare gli obblighi della condizionalità così come definiti nel presente testo. I beneficiari dovranno avere titolo sulle superfici.

*Descrizione tecnica della misura*

E' corrisposta un'indennità per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) ricadente in zone montane.

La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno ossia per 5 anni a decorrere dalla data del primo pagamento.

E' possibile derogare a tale obbligo, e comunque per una superficie non superiore al 50% della superficie oggetto dell'aiuto, nel caso in cui i terreni a pascolo siano gravati da uso civico e per i quali esistono contratti d'uso stagionale esclusivo, a condizione che il diritto di pascolamento stagionale sia non inferiore a 120 giorni e che l'Ente gestore o proprietario attesti che per il restante periodo dell'anno non sia rilasciata nessuna altra concessione d'uso sulle medesime superfici a favore di terzi, sono ammissibili al premio.

La superficie minima aziendale da assoggettare ad impegno, intesa in termini di superficie effettivamente coltivata, deve essere pari a 2 ha.

Nel caso d'imprenditori agricoli associati il requisito minimo della SAU è riferito ad ogni singolo socio.

Il premio è corrisposto agli agricoltori che si impegnino a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. L'impegno deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCAA) nell'ambito dell'applicazione del regime della condizionalità, stabilite dalle Deliberazioni della Giunta regionale in linea con quanto sancito dal Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio europeo .

*Decadenza dell'aiuto*

Costituisce decadenza dall'aiuto il mancato rispetto degli impegni ed obblighi del beneficiario di cui al successivo paragrafo.

*Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità*

- Impegno a proseguire l'attività agricola nelle zone montane per 5 anni a decorrere dal primo pagamento e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità.
- Impegno per le aziende con allevamento a mantenere un rapporto tra UBA e superficie foraggera compreso tra 0,5 e 3,0 UBA/ha, tenendo conto di tutta la superficie dell'azienda agricola e di tutti i capi

allevati. Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche. Il mancato possesso o la perdita di questa condizione determina la non ammissibilità della domanda iniziale o della domanda di riconferma.

#### *Localizzazione*

La misura si applica nelle zone montane, delimitate ai sensi della Direttiva CEE/268/75, art. 3 – paragrafo 3, e dell'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

I terreni eleggibili sono unicamente quelli ricadenti nelle zone montane di cui all'Allegato III "Le aree territoriali" del PSR 2007-2013.

#### *Criteri di selezione*

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Nel caso in cui le misure vengano inserite in un PIA ai richiedenti verrà riconosciuto un punteggio pari a 5 e comunque entro il punteggio massimo (60 punti).

A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

**Criteri di selezione**

<i>Criteri di selezione</i>	<i>Bisogni emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>Obiettivi Specifici PSR</i>	<i>Obiettivi Misura</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
	Favorire la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali in funzione del loro ruolo di presidio e salvaguardia del territorio	Mantenere l'attività agricola nelle zone montane (ai sensi della Dir. 268 del 1975) con funzione di presidio	Garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico;	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nell'area di selezione.
	Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000		Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (7 punti) a “catastrofico” (15 punti);	Max 15	
				Imprenditori che hanno già assunto impegni per proseguire l'attività agricola nelle zone designate per 5 anni;	Max 9	
				IAP	6	
				Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
				Imprenditori agricoli associati	3	
	Combinazione con altre misure/azioni che prevedono interventi ecocompatibili e di tutela ambientale;	2				

### *Intensità dell'aiuto*

E' prevista la corresponsione di una indennità a partire da una superficie minima di 2 ettari di SAU che, a norma del paragrafo 4 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/2005, è modulata in funzione dei seguenti scaglioni di superficie aziendale:

Ettari	Euro/ettaro
Per i primi 5 ettari	200
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 12	150
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 30	100
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 100	50

Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 100 ettari per azienda. Il pagamento viene erogato sotto forma di indennità per ettaro di SAU.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda agricola. Tale divieto ha validità a partire dalla data di decisione della Commissione Europea (C(2007)6007 del 29.11.07). Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.



**MISURA 212: INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI  
DI ALTRE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE**

*Ambito di intervento*

L'obiettivo di questa Misura è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali. L'intervento mira al mantenimento dell'attività agricola ecosostenibile nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, marginali e poco produttive al fine di ridurre il tasso di spopolamento ed il degrado ambientale.

*Beneficiari*

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, così come designate ai sensi dell'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1698/05, per 5 anni a decorrere dal primo pagamento, ed a rispettare gli obblighi della condizionalità così come definiti nel presente testo. I beneficiari dovranno avere titolo sulle superfici.

*Descrizione tecnica della misura*

E' corrisposta un'indennità per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) ricadente in zone caratterizzate da svantaggi naturali.

La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno ossia per 5 anni a decorrere dalla data del primo pagamento.

E' possibile derogare a tale obbligo, e comunque per una superficie non superiore al 50% della superficie oggetto dell'aiuto, nel caso in cui i terreni a pascolo siano gravati da uso civico e per i quali esistono contratti d'uso stagionale esclusivo, a condizione che il diritto di pascolamento stagionale sia non inferiore a 120 giorni e che l'Ente gestore o proprietario attesti che per il restante periodo dell'anno non sia rilasciata nessuna altra concessione d'uso sulle medesime superfici a favore di terzi, sono ammissibili al premio.

La superficie minima aziendale da assoggettare ad impegno, intesa in termini di superficie effettivamente coltivata, deve essere pari ad almeno 2 ha.

Nel caso d'imprenditori agricoli associati il requisito minimo della SAU è riferito ad ogni singolo socio.

Il premio è corrisposto agli agricoltori che si impegnino a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. L'impegno deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCAA) nell'ambito dell'applicazione del regime della condizionalità stabilite dalle Deliberazioni della Giunta regionale in linea con quanto sancito dal Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio europeo .

*Decadenza dell'aiuto*

Costituisce decadenza dall'aiuto il mancato rispetto degli impegni ed obblighi del beneficiario di cui al successivo paragrafo.

*Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità*

- Impegno a proseguire l'attività agricola nelle zone montane per 5 anni a decorrere dal primo pagamento e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità.
- Impegno per le aziende con allevamento a mantenere un rapporto tra UBA e superficie foraggera compreso tra 0,5 e 3,0 UBA/ha, tenendo conto di tutta la superficie dell'azienda agricola e di tutti i capi allevati. Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche.

*Localizzazione*

La misura si applica nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, delimitate ai sensi della Direttiva CEE/268/75, art. 3 – paragrafo 4 e 5, e dell'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

I terreni eleggibili sono unicamente quelli ricadenti nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'Allegato III "Le aree territoriali" del PSR 2007-2013.

#### *Criteri di selezione*

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Nel caso in cui le misure vengano inserite in un PIA ai richiedenti verrà riconosciuto un punteggio pari a 5 e comunque entro il punteggio massimo (60 punti).

A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

## Criteri di selezione

<i><b>Bisogni emersi dall'analisi SWOT PSR</b></i>	<i><b>Obiettivi Specifici PSR</b></i>	<i><b>Obiettivi Misura</b></i>	<i><b>Criteri di selezione</b></i>	<i><b>Punteggio</b></i>	<i><b>Condizioni</b></i>
Favorire la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali in funzione del loro ruolo di presidio e salvaguardia del territorio	Mantenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate diverse da quelle montane (ai sensi della Dir. 268 del 1975) con funzione di presidio	Garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico;	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nell'area di selezione.
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000		Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (7 punti) a "catastrofico" (15 punti);	Max 15	
			Imprenditori che hanno già assunto impegni per proseguire l'attività agricola nelle zone designate per 5 anni;	Max 9	
			IAP	6	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
			Imprenditori agricoli associati	3	
			Combinazione con altre misure/azioni che prevedono interventi ecocompatibili e di tutela ambientale;	2	

#### *Intensità dell'aiuto*

E' prevista la corresponsione di una indennità a partire da una superficie minima di 2 ettari di SAU che, a norma del paragrafo 4 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/2005, è modulata in funzione dei seguenti scaglioni di superficie aziendale:

Ettari	Euro/ettaro
Per i primi 5 ettari	150
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 12	120
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 30	80
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 100	30

Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 100 ettari per azienda. Il pagamento viene erogato sotto forma di indennità per ettaro di SAU.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda . Tale divieto ha validità a partire dalla data di decisione della Commissione Europea (C(2007)6007 del 29.11.07) Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99

## **MISURA 214: PAGAMENTI AGRO-AMBIENTALI**

### *Ambito di intervento*

L'obiettivo di questa Misura è quello di incoraggiare sempre più gli agricoltori ad introdurre o proseguire l'utilizzazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio agrario e delle sue caratteristiche, del suolo, della diversità genetica.

La misura si articola in una serie di azioni riconducibili ai metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale, quali:

Azione 1: Produzione Integrata

Azione 2: Agricoltura biologica

Azione 3: Azioni oltre la BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)

Azione 4: Salvaguardia della biodiversità animale

Azione 5: Cura e mantenimento del paesaggio rurale

### *Durata degli impegni*

La durata degli impegni, per tutte le azioni previste in questa misura, è di cinque anni a decorrere dal primo pagamento.

### *Criteri di ammissibilità*

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che:

- sottoscrivano l'impegno del rispetto, su tutta la superficie aziendale, degli obblighi in materia di condizionalità, dei requisiti minimi per i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari e nonché degli altri obblighi;
- coltivano una superficie minima di 2 ha/allevano un numero minimo di 3 UBA, nel rispetto del limite massimo consentito di 2 UBA/Ha e del minimo di 0,25 UBA/Ha; il limite di superficie minima di 2 ha non vale per la coltivazione del cedro e della vite (quest'ultima esclusivamente per l'area della Costa Viola). Qualora la richiesta avvenga attraverso forme coordinate ed associate di presentazione delle domande, la superficie minima individuale è ridotta ad 1 ettaro;
- mantengono la gestione delle superfici/allevamenti oggetto di aiuto;
- sottoscrizione quinquennale dell'impegno a partire dal primo pagamento.

### *Massimali*

A norma dell'Allegato del Reg. (CE) 1698/2005, i massimali sono i seguenti:

- Colture annuali: 600 €/ha
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha
- Altri usi del terreno: 450 €/ha
- Razze locali minacciate di abbandono: 200 €/UBA

## **MISURA 214 - AZIONE 1: PRODUZIONE INTEGRATA**

### *Beneficiari*

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

### *Descrizione dell'azione*

L'azione prevede l'adozione delle prescrizioni riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria (approvati dal MIPAAF il 26 marzo 2008) per le colture previste dalla presente azione. Per quanto non previsto nei suddetti disciplinari, si rimanda alle "NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL REG. (CE) 1257/1999 – Misura f", approvate con DDG n. 7870 del 2 maggio 2005.

Per migliorare l'efficacia della produzione integrata sul territorio, è previsto il 100% del premio in caso di azione collettiva, quando cioè siano più imprese contigue a voler adottare congiuntamente tali sistemi di coltivazione. Alle altre aziende sarà corrisposto il 90% del premio previsto.

Per gli interventi previsti (rotazione, fertilizzazione, irrigazione, tutela del suolo, difesa fitosanitaria) la misura prevede l'adozione delle seguenti prescrizioni.

### *Rotazioni*

Per quanto concerne la patata, le aziende devono adottare una rotazione quadriennale che comprenda un minimo di due colture diverse, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. I disciplinari stabiliscono il numero minimo di anni che deve trascorrere perché una coltura torni sul medesimo appezzamento.

### *Fertilizzazione*

Per quanto concerne la fertilizzazione, i Disciplinari prevedono le seguenti prescrizioni (nel rispetto comunque dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva Nitrati):

- i quantitativi massimi per coltura di N, P e K (compresa la frazione organica) devono essere stabiliti sulla base delle asportazioni e della disponibilità dei terreni (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria (approvati dal MIPAAF il 26 marzo 2008) e nelle "NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL REG. (CE) 1257/1999 – Misura f", approvate con DDG n. 7870 del 2 maggio 2005. In particolare, il quantitativo massimo di N non può superare in alcun caso i 170 Kg/ha (variabile in relazione alla coltura). E' previsto un aumento del 20% esclusivamente per gli uliveti irrigui (per i quali la dose massima è pari a 70 kg/ha, ben al di sotto dei 170 kg/ha). La somministrazione dell'azoto deve essere frazionata in relazione alla coltura;

- le epoche e le modalità di distribuzione dei fertilizzanti sono stabiliti in funzione delle loro caratteristiche e del clima;

- l'impiego razionale degli effluenti zootecnici e degli ammendanti organici è stabilito facendo riferimento soprattutto alle epoche di distribuzione, che condizionano l'efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi (cfr. DGR 393 del 6/6/2006 per le ZVN e DGR 623 del 28/9/2007 per le altre zone). E' fatto, però, divieto di utilizzare i fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione.

### *Irrigazione*

Per l'irrigazione è previsto l'obbligo da parte delle aziende di utilizzare il metodo del bilancio idrico allo scopo di individuare i tempi e le quantità massime somministrabili. In particolare, i beneficiari dovranno fare riferimento a quanto indicato nel volume "*I fabbisogni irrigui della Regione Calabria*" (Monografia divulgativa a cura dell'ARSSA, 2008), in via di recepimento con Delibera della Giunta Regionale.

### *Tutela del suolo*

Per quanto concerne la tutela del suolo le aziende devono rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati di seguito. Sulle superfici collinari, per contrastare l'erosione, non va eseguita alcuna lavorazione se le pendenze superano il 30%. Nei suoli con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta mediante l'apertura di solchi acquali o fasce inerbite permanenti, artificiali o naturali, larghe almeno 5 metri, la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte

trasversalmente alla linea di massima pendenza per la regimazione idrica. In pianura, allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, deve essere previsto l'obbligo della copertura vegetale delle colture arboree con inerbimento delle interfile nel periodo invernale e per la patata copertura con colture o *cover-crops* nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli. Per l'olivo coltivato in terreni con pendenze superiori al 10%, dovrà essere garantita la copertura vegetale in inverno con inerbimento naturale o con semina delle essenze nel periodo autunnale.

Il controllo integrato delle infestanti, deve essere effettuato secondo quanto previsto dai Disciplinari.

### *Difesa fitosanitaria*

La difesa fitosanitaria deve essere attuata solo se viene superata la soglia del danno, impiegando principi attivi a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza, oltreché selettivi nei confronti dell'entomofauna utile. Unitamente alla lotta chimica, si deve considerare l'uso congiunto di altri mezzi di lotta, eventualmente anche preventivi, come ad esempio i mezzi agronomici e/o biologici, in grado di garantire il minore impatto ambientale, nel quadro dei principi dell'agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi è limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica. In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata su due specifici momenti decisionali, che riguardano la decisione sulla necessità o meno di intervenire e la scelta del momento ottimale. I Disciplinari contengono criteri di intervento e giustificazione basati sul principio che gli interventi fitoiatrici devono essere giustificati in funzione della stima del rischio di danno; la valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi. Le aziende aderenti alla misura sono soggette quindi all'obbligo del rispetto dei criteri di intervento e giustificazione degli interventi (campionamento, soglie, bollettini) riportate per ciascuna avversità nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura" dei Disciplinari. A proposito dell'individuazione dei mezzi di difesa, i Disciplinari riportano, nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura", i mezzi di difesa utilizzabili dalle aziende aderenti contro le avversità delle colture e le relative eventuali ulteriori restrizioni (es. numero massimo di interventi per ciascun principio attivo). Inoltre, devono essere:

- ottimizzate le quantità e le modalità di distribuzione dei fitofarmaci; in questo senso viene limitato il numero degli interventi e privilegiate le tecniche che consentono di ridurre le quantità di principio attivo distribuite per ettaro (es. localizzazione o microdosi);
- scelta dei mezzi di difesa privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale (agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di sintesi, dando priorità a quelli che, avendo una buona efficacia, abbiano il miglior profilo ecotossicologico in termini di:
  - tossicità acuta o cronica per l'uomo,
  - dannosità sull'agro-ecosistema,
  - rischi di residui negli alimenti,
  - comportamento nell'ambiente.

### *Altri adempimenti*

Per quello che riguarda la gestione delle tare, le aziende aderenti sono soggette al divieto all'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle tare aziendali, ad eccezione di interventi con prodotti sistemici a basso impatto ambientale, specificamente indicati nei Disciplinari.

Per gli oliveti è prevista la spollonatura annuale.

Per quanto concerne gli adempimenti di gestione aziendale, le aziende aderenti sono tenute, secondo quanto indicato nei Disciplinari e nello specifico "Manuale di compilazione delle schede" ad eseguire:

- la registrazione sulle schede di campo degli interventi fitosanitari (e degli ulteriori elementi di giustificazione dei trattamenti), degli interventi di fertilizzazione ed agronomici e la redazione dei piani fertilizzazione;
- la registrazione di inventario iniziale e gli acquisti nelle schede di magazzino (prodotti fitosanitari e fertilizzanti).

Il magazzinaggio dei prodotti fitosanitari deve avvenire in condizioni di sicurezza nel rispetto delle seguenti norme:

- disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc. da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari. La porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo

tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta “veleno” e l’immagine di un teschio).

- qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (ad es. per aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:
  - a) entro un apposito recinto, munito di porta e serratura, all’interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, ecc.;
  - b) chiusi a chiave dentro un armadio in metallo (perché facilmente pulibile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie.Anche sulla porta del recinto o dell’armadio è necessario segnalare chiaramente la presenza di sostanze pericolose.

### *Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità*

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione quinquennale dell’impegno a partire dal primo pagamento;
- applicazione degli impegni previsti per la produzione integrata su tutta la SAU aziendale investita a colture previste nella presente azione;
- alla compilazione delle schede di campo (Quaderno di campagna);
- coltivare una superficie minima di ettari 2 o di ettari 1 in caso di azione collettiva;
- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto;
- predisporre, entro un anno dalla presentazione della domanda di aiuto iniziale, un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nel paragrafo della fertilizzazione. Il piano di fertilizzazione, tra l’altro, dovrà prevedere le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante e dovrà privilegiare il frazionamento della concimazione azotata.
- predisporre, entro un anno dalla presentazione della domanda di aiuto iniziale, un piano di coltivazione aziendale, redatto e sottoscritto da un tecnico con adeguata qualifica professionale;

### *Localizzazione*

La localizzazione degli interventi viene riportata per ogni settore produttivo:

- **Olivo**, l’intero territorio regionale.
- **Agrumi**, Piane di Lamezia compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo, di Sibari e di Gioia Tauro compresa la Valle del Mesima, Locride, fascia Jonica Catanzarese, Provincia di Reggio Calabria, fascia Jonica Crotonese (e comuni contigui di Cutro, Mesoraca, Rocca di Neto e Roccabernarda).
- **Drupacee**, Piane di Lamezia, di Sibari, fascia Jonica Catanzarese, Provincia di Reggio Calabria.
- **Actinidia**, la Piana di Gioia Tauro e la Piana di Lamezia.
- **Patata**, Sila e la zona dell’Aspromonte.
- **Cedro**, Costa dell’Alto Tirreno Cosentino
- **Uva da Vino**, l’intero territorio regionale
- **Ortive a pieno campo e in serra**, l’intero territorio regionale

### *Criteri di selezione*

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Nel caso in cui le misure vengano inserite in un PIA ai richiedenti verrà riconosciuto un punteggio pari a 5 e comunque entro il punteggio massimo (60 punti).

A parità di punteggio, avranno priorità, nell’ordine, i beneficiari più giovani e le donne.



**Criteri di selezione**

<i><b>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</b></i>	<i><b>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</b></i>	<i><b>Obiettivi Azione 1 "Integrato"</b></i>	<i><b>Criteri di selezione</b></i>	<i><b>Punteggi</b></i>	<i><b>Condizioni</b></i>
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo;</li> <li>Mitigare i fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili;</li> <li>Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione integrata.</li> </ul>	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000;	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica ed integrata		Superfici agricole appartenenti alla aree ZVN	12	
	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali		Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	10	
			Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (punti 5) a "catastrofico"(punti 9);	Max 9	
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	5	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque		Combinazione con le azioni "4" ed "5" della Misura 214	4	

#### *Intensità dell'aiuto*

Il sostegno per ettaro, erogato annualmente per le diverse colture, è stabilito come segue:

Olivo: 250 EURO ad ettaro

Agrumi (arancio, limone, clementine, bergamotto, mandarino e cedro): 350 EURO ad ettaro

Drupacee (pesco, prugno, mandorlo e albicocco): 350 EURO ad ettaro

Actinidia: 350 EURO ad ettaro

Patata: 350 EURO ad ettaro

Uva da vino: 350 EURO ad ettaro

Ortive a pieno campo: 350 EURO ad ettaro

Ortive in serra: 450 EURO ad ettaro

#### *Applicabilità congiunta con altre Misure*

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, sono cumulabili con quelli previsti dall'azione 4 e 5 della misura 214; l'entità dei premi non dovrà però superare i massimali comunitari riportati nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la misura 214; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione.

In conformità con l'articolo 27 del Reg. (CE) 1974/2006, infatti, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente.

Inoltre, si precisa, che non esiste la possibilità di sovrapposizione tra gli aiuti previsti dalla produzione integrata con quelli erogati ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) 1782/03 né in riferimento ai programmi delle O.P. ortofrutticole che non prevedono tali interventi.

## **MISURA 214 - AZIONE 2: AGRICOLTURA BIOLOGICA**

### *Beneficiari*

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

### *Descrizione dell'azione*

Questa azione vuole promuovere l'introduzione od il mantenimento di tecniche colturali esenti dall'impiego di sostanze chimiche di sintesi, a norma dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e 889/2008. E' fondamentale che, oltre al sostegno alle aziende che già producono secondo il metodo biologico, ci sia l'ingresso di nuove aziende al fine di rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici.

Per l'agricoltura biologica, per migliorarne l'efficacia sul territorio, è previsto il 100% del premio in caso di azione collettiva, quando cioè siano più imprese contigue a voler adottare congiuntamente tali sistemi di coltivazione.

Alle altre aziende sarà corrisposto il 90% del premio previsto.

Sono richiesti, inoltre, adempimenti tecnici aggiuntivi rispetto alle norme contenute nei Reg. (CE) n. 834/2007 e 889/2008. Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori, le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione biologica. In particolare:

### *Rotazioni*

Per quanto concerne la patata, le aziende devono adottare una rotazione quadriennale che comprenda un minimo di due colture diverse, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. I disciplinari stabiliscono il numero minimo di anni che deve trascorrere perché una coltura torni sul medesimo appezzamento.

### *Irrigazione*

Per l'irrigazione è previsto l'obbligo da parte delle aziende di utilizzare il metodo del bilancio idrico allo scopo di individuare i tempi e le quantità massime somministrabili. In particolare, i beneficiari dovranno fare riferimento a quanto indicato nel volume *"I fabbisogni irrigui della Regione Calabria"* (Monografia divulgativa a cura dell'ARSSA, 2008), in via di recepimento con Delibera della Giunta Regionale.

### *Tutela del suolo*

Per quanto concerne la tutela del suolo le aziende devono rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati di seguito. Sulle superfici collinari, per contrastare l'erosione, non va eseguita alcuna lavorazione se le pendenze superano il 30%. Nei suoli con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta mediante l'apertura di solchi acquai o fasce inerbite permanenti, artificiali o naturali, larghe almeno 5 metri, la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza per la regimazione idrica. In pianura, allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, deve essere previsto l'obbligo della copertura vegetale delle colture arboree con inerbimento delle interfile nel periodo invernale e per la patata copertura con colture o *cover-crops* nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli. Per l'olivo coltivato in terreni con pendenze superiori al 10%, dovrà essere garantita la copertura vegetale in inverno con inerbimento naturale o con semina delle essenze nel periodo autunnale.

Il controllo integrato delle infestanti, deve essere effettuato secondo quanto previsto dai Disciplinari.

### *Gestione degli oliveti*

Gestione razionale degli uliveti finalizzato alla produzione nel rispetto e tutela dell'ambiente. In particolare, è prevista la spollonatura annuale.

L'Azione "Produzione biologica" si articola nelle fasi di introduzione e di mantenimento.

La fase di introduzione si applica nei primi due anni in aziende che per la prima volta si convertono all'agricoltura biologica.

La fase di mantenimento si applica alle aziende biologiche a partire dal terzo anno di adesione alla misura.

Alle aziende che hanno aderito alla misura nei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 e del Regolamento (CE) n. 1257/99, si applicherà per l'intero periodo di impegno il solo premio previsto per il mantenimento.

Il periodo di adesione è di 5 anni.

#### *Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità*

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione quinquennale dell'impegno a partire dal primo pagamento;
- rispetto dei requisiti minimi relativi alla condizionalità, all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;
- applicazione degli impegni previsti per la produzione biologica su tutta la SAU aziendale investita a colture previste nella presente misura, salvo quanto previsto dai Reg. (CE) 834/2007 e 889/2008 relativamente ai corpi separati;
- coltivare una superficie minima di ettari 2 o di ettari 1 in caso di azione collettiva;
- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto;

#### *Localizzazione*

La localizzazione degli interventi viene di seguito specificata:

- per l'olivo, l'intero territorio regionale;
- per gli agrumi, Piane di Lamezia compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo, di Sibari e di Gioia Tauro compresa la Valle del Mesima, Locride, fascia Jonica Catanzarese, Provincia di Reggio Calabria, fascia Jonica Crotonese (e comuni contigui di Cutro, Mesoraca, Rocca di Neto e Roccabernarda);
- per il cedro la costa dell'alto tirreno cosentino;
- per il Bergamotto la provincia di Reggio Calabria;
- per la drupacee, Piane di Lamezia, di Sibari, fascia Jonica Catanzarese, Provincia di Reggio Calabria;
- per l'actinidia, la Piana di Gioia Tauro e la Piana di Lamezia;
- per la patata, Sila e la zona dell'Aspromonte;
- per le foraggere tutto il territorio regionale;
- per le ortive da serra e in pieno campo, tutto il territorio regionale;
- per l'uva da vino tutto il territorio regionale;
- per i cereali e le leguminose da granella tutto il territorio regionale.

L'azione si applica con le seguenti priorità, in ordine decrescente di importanza:

- aree della rete Natura 2000;
- aree ricadenti nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, individuate dalla D. G. R. 893 del 21 settembre 2005);
- terreni compresi nelle zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari (per come individuate nell'apposita carta approvata dalla Regione Calabria con Delibera n. 232 del 23 aprile 2007);
- terreni delle zone a rischio erosivo da " moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

#### *Criteri di selezione*

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Nel caso in cui le misure vengano inserite in un PIA ai richiedenti verrà riconosciuto un punteggio pari a 5 e comunque entro il punteggio massimo (60 punti).

A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

**Criteri di selezione**

<i>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</i>	<i>Obiettivi Azione 2 “Agricoltura Biologica”</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggi</i>	<i>Condizioni</i>
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	<ul style="list-style-type: none"><li>• Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo;</li><li>• Mitigare i fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili;</li><li>• Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica.</li></ul>	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000;	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica ed integrata		Superfici agricole appartenenti alle aree ZVNOA	12	
	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali		Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	10	
			Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (punti 5) a “catastrofico”(punti 9);	Max 9	
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	5	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque			Combinazione con le azioni “4” ed “5” della Misura 214	4

### *Intensità dell'aiuto*

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno per ciascuna coltura è:

### *Introduzione*

Olivo: 450 EURO ad ettaro

Agrumi (arancio, limone, clementine, mandarino e bergamotto ): 650 EURO ad ettaro

Cedro: 900 ad ettaro

Drupacee (pesco, prugno, mandorlo e albicocco): 650 EURO ad ettaro

Actinidia: 650 EURO ad ettaro

Patata: 540 EURO ad ettaro

Colture foraggere biologiche: 200 EURO ad ettaro

Ortive a pieno campo: EURO 570 ad ettaro

Ortive in serra: EURO 600 ad ettaro

Uva da vino: 550 EURO ad ettaro

Cereali e leguminose da granella: 200 EURO ad ettaro

Per i cereali e le leguminose da granella, il premio massimo viene concesso alle aziende ad indirizzo zootecnico, in tutti gli altri casi viene ridotto del 50%.

### *Mantenimento*

Olivo: 400 EURO ad ettaro

Agrumi (arancio, limone, clementine, mandarino e bergamotto ): 600 EURO ad ettaro

Cedro: 800 ad ettaro

Drupacee (pesco, prugno, mandorlo e albicocco): 600 EURO ad ettaro

Actinidia: 600 EURO ad ettaro

Patata: 490 EURO ad ettaro

Colture foraggere biologiche: 160 EURO ad ettaro

Ortive a pieno campo : EURO 490 ad ettaro

Ortive in serra: EURO 550 ad ettaro

Uva da vino: 500 EURO ad ettaro

Cereali e leguminose da granella: 160 EURO ad ettaro

Per i cereali e le leguminose da granella, il premio massimo viene concesso alle aziende ad indirizzo zootecnico, in tutti gli altri casi viene ridotto del 50%.

### *Applicabilità congiunta con altre Misure*

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, sono cumulabili con quelli previsti dall'azione 4 e 5 della misura 214; l'entità dei premi non dovrà però superare i massimali comunitari riportati nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la misura 214; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione.

In conformità con l'articolo 27 del Reg. (CE) 1974/2006, infatti, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente.

Inoltre, si precisa, che non esiste la possibilità di sovrapposizione tra gli aiuti previsti dall'agricoltura biologica con quelli erogati ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) 1782/03.

## **MISURA 214 – AZIONE 3: AZIONI OLTRE LA BCAA (BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI)**

### *Beneficiari*

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

### *Descrizione dell'azione*

L'azione porta un significativo contributo al perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela del territorio" poiché vede l'introduzione di tecniche produttive sostenibili. L'Azione reca un contributo anche all'obiettivo "Cambiamento climatico" poiché favorisce il trattenimento della CO<sub>2</sub> all'interno della sostanza organica il cui tenore è aumentato dall'impiego di tecniche sostenibili quali: riduzione dell'erosione, incremento della sostanza organica, inerbimento di colture permanenti e riduzione dell'erosione.

Le sotto-azioni oltre le BCAA sono di seguito elencate e descritte:

### *Riduzione dell'erosione*

La misura prevede la realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. L'azione riguarda i terreni a rischio erosivo da "moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo in Agricoltura) e pubblicata sul BURC s.s. n. 2 del 23.02.06.

I due tipi di provvedimenti sono alternativi. Il primo comprende l'apertura di solchi acquai, lo sfalcio dell'erba e la manutenzione dei solchi acquai. Il secondo comporta la preparazione del terreno con aratura, erpicatura e semina, seguite da sfalcio, rinfittimento e concimazione.

Le colture eleggibili per la sotto-azione "Riduzione dell'erosione", sono le superfici di seminativi investite a cereali e leguminose da granella.

### *Incremento della sostanza organica*

Con tale intervento si intende promuovere l'adozione di tecniche di conduzione dei terreni finalizzate al mantenimento e/o all'incremento della sostanza organica attraverso: l'utilizzo di matrici di sostanza organica di qualità con riferimento al letame, al sovescio, agli ammendanti compostati (e tra questi i *compost* di qualità, con esclusione dei *compost* urbani), l'incentivazione di pratiche agronomiche che favoriscono l'incremento e/o la conservazione della sostanza organica (interramento di tutti i residui colturali, lavorazioni che non comportino rivoltamenti del terreno superiori a 30 cm). Le prescrizioni tecniche consistono, pertanto, nella distribuzione di sostanza organica seguita dalle lavorazioni per incorporarla nel terreno.

Gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti devono essere effettuati utilizzando sostanza organica di pregio derivante dall'utilizzo agronomico di uno o più dei seguenti prodotti (sono esclusi i *compost* urbani):

- letame;
  - ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006;
  - ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006;
- In ogni caso i fertilizzanti organici utilizzati dovranno essere caratterizzate da un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12.

Questa sotto-azione è applicabile alla vite, al fico, al bergamotto ed nocciolo nonché a tutte le altre colture arboree individuate per le azioni 1 e 2 della Misura 214 ma che non aderiscono a tali azioni.

### *Inerbimento di colture permanenti*

Allo scopo di migliorare la fertilità fisica e biologica del suolo è possibile prevedere l'inerbimento degli interfilari o dell'intera superficie in tutti i terreni interessati da colture arboree. Gli impegni relativi all'inerbimento delle colture arboree consistono nelle operazioni di semina e di sfalcio al primo anno; mentre per gli anni successivi le operazioni riguardano la gestione del cotico erboso mediante sfalcio periodico e rinfittimento. Per tutta la durata degli impegni è vietato il diserbo.

Questa sotto-azione è applicabile alla vite, al fico, al bergamotto ed nocciolo nonché a tutte le altre colture arboree individuate per le azioni 1 e 2 della Misura 214 ma che non aderiscono a tali azioni.

*Colture eleggibili per ciascuna sotto-azione:*

- “Riduzione dell’erosione”: seminativi (cereali e leguminose da granella);
- “Incremento della sostanza organica” e “Inerbimento”: vite, fico, bergamotto ed nocciolo nonché a tutte le altre colture arboree individuate per le azioni “Integrato” e “Biologico” ma che non aderiscono a tali azioni.

*Impegni ed obblighi del beneficiario\_Requisiti di ammissibilità*

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione quinquennale dell’impegno a partire dal primo pagamento;
- rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale;
- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto;

*Localizzazione*

La sotto-azione “Riduzione dell’erosione” riguarderà tutti i terreni a rischio erosivo da “ moderato” a “catastrofico” per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall’ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

Le sotto-azioni “Inerbimento delle colture permanenti” e “Incremento della sostanza organica”, saranno localizzate, in ordine decrescente di priorità, su:

- tutti i terreni a rischio erosivo da “ moderato” a “catastrofico” per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall’ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06;
- la localizzazione dell’azienda nelle aree della rete Natura 2000, nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, individuate dalla D. G. R. 893 del 21 settembre 2005).

*Criteri di selezione*

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Nel caso in cui le misure vengano inserite in un PIA ai richiedenti verrà riconosciuto un punteggio pari a 5 e comunque entro il punteggio massimo (60 punti).

A parità di punteggio, avranno priorità, nell’ordine, i beneficiari più giovani e le donne



**Criteri di selezione**

<b>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</b>	<b>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</b>	<b>Obiettivi Azione 3 "Oltre le BCAA"</b>	<b>Sotto-Azione</b>	<b>Criteri di selezione</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Condizioni</b>
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo;</li> <li>Mitigare i fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili;</li> </ul>	Riduzione dell'erosione	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo "catastrofico";	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
				Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo "moderato"	13	
	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali			Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	12	
				Combinazione con le azioni "4" ed "5" della Misura 214.	10	
				Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	5	
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Incremento della sostanza organica e Inerbimento delle colture permanenti	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (13 punti) a "catastrofico" (20 punti);	max 20	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque			Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000;	14	

				Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	10	
				Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7	
				Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	5	
				Combinazione con le azioni "4" ed "5" della Misura 214	4	

#### *Intensità dell'aiuto*

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno per ettaro è stabilito come segue:

- incremento di sostanza organica: 250 EURO
- erosione: 200 EURO
- inerbimento: 150 EURO.

#### *Applicabilità congiunta con altre Misure*

Tutte le sotto-azione illustrate nella presenta Azione possono essere cumulate con le azioni 4 e 5 della misura 214 ma l'entità dei premi non dovrà superare i massimali comunitari riportati nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la stessa misura; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione. Inoltre, in conformità con l'articolo 27 del regolamento (CE) 1974/2006, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente.

Inoltre, si precisa, che non esiste la possibilità di sovrapposizione tra gli aiuti previsti dalla produzione integrata con quelli erogati ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03

## **MISURA 214 – AZIONE 4: SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE**

### *Beneficiari*

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

### *Descrizione dell'azione*

L'azione ha lo scopo di promuovere la salvaguardia delle razze animali minacciate di erosione genetica oppure delle razze a limitata diffusione attraverso il sostegno agli allevatori.

L'azione è finalizzata, da un lato, ad ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali (che si registra a carico, ad esempio, di alcune razze autoctone ovicaprine e suine in via di estinzione) e, dall'altro, al mantenimento di una razza bovina (podolica) che pur non essendo ancora classificabile come specie in via di estinzione, ha subito un netto decremento nel numero dei capi registrati.

Le razze a rischio genetico (di estinzione), in vario grado, sono state individuate in funzione del numero di fattrici. Le classi/situazioni di rischio genetico (secondo il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative- ConSDABI) sono quattro:

- critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 100 e 1.000;
- vulnerabile, quando il numero delle fattrici è inferiore a 1.000 e 5.000;
- rara, quando il numero delle fattrici è inferiore a 5.000 e 10.000.

Gli allevamenti ammessi a finanziamento sono quelli appartenenti alle seguenti razze: **“Suino calabrese”, “Capra dell’Aspromonte”, “Capra Nicastrese”, “Capra rustica di Cosenza” e Bovina Podolica.**

Per l’inserimento delle razze locali autoctone nell’elenco delle razze in via di estinzione, queste devono:

- essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia;
- essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quaranta anni;
- rappresentare sufficiente importanza nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno 25 anni);
- possedere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali;
- avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni.

### *Impegni ed obblighi del beneficiario\_Requisiti di ammissibilità*

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione quinquennale dell’impegno a partire dal primo pagamento e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale;
- mantenimento della gestione degli allevamenti oggetto di aiuto;
- mantenere per 5 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;
- effettuare la riproduzione in purezza;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico.

### *Localizzazione*

L'azione si applica su tutto il territorio regionale. Costituisce priorità, in ordine decrescente di importanza, la localizzazione dell'azienda nelle aree della rete Natura 2000 o nelle ZVNOA.

### *Criteri di selezione*

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Nel caso in cui le misure vengano inserite in un PIA ai richiedenti verrà riconosciuto un punteggio pari a 5 e comunque entro il punteggio massimo (60 punti).

A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

**Criteri di selezione**

<i><b>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</b></i>	<i><b>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</b></i>	<i><b>Obiettivi Azione 4 “Salvaguardia della biodiversità animale”</b></i>	<i><b>Criteri di selezione</b></i>	<i><b>Punteggio</b></i>	<i><b>Condizioni</b></i>
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	Tutela dell'ambiente e conservazione della biodiversità.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
			Superfici agricole appartenenti alla aree ZVN	11	
	Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica ed integrata		Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (7 punti) a “catastrofico” (10 punti);	max 10	
	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali		Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	9	
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Progetto che prevede un aumento del numero dei capi	8	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	5	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque		Combinazione con le azioni “Integrato”, “Biologico” e “Oltre le BCCA”	4	

*Intensità dell'aiuto*

La misura prevede il pagamento di un premio annuale, per tutta la durata dell'impegno, per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno annuale per ciascuna UBA allevata è pari a **200** EURO.

## **MISURA 214 – AZIONE 5: CURA E MANTENIMENTO DEL PAESAGGIO RURALE**

### *Beneficiari*

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

### *Descrizione dell'azione*

Questa azione è finalizzata alla preservazione dei caratteri di ruralità del paesaggio agrario, mediante la conservazione di elementi naturali e paesaggistici (siepi, alberate, boschetti, ecc.). Insieme alla cura degli aspetti paesaggistici del territorio, questi interventi permettono di preservare elementi e strutture che sostanziano la complessità biologica.

La misura prevede le seguenti tipologie di intervento:

- Manutenzione annuale dei boschetti: per boschetto si intende una formazione arborea definita catastalmente e che non abbia una dimensione maggiore di 0,50 ha;
- Manutenzione delle siepi: per siepe si intende una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri, larghezza massima di 10 metri, formata da specie vegetali caratteristiche del territorio regionale. Le piante, a sviluppo ultimato, non devono essere inferiori ad un'altezza di 2 m, quando trattasi di siepi cespugliate, o presentare una ricca vegetazione oltre i 2 m nel caso di siepi arboree. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione è prevista un'area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di m 1,50 per lato.

Rispetto dei requisiti e degli impegni previsti per l'attuazione dell'intervento, di seguito descritti:

- Per la *manutenzione annuale dei boschetti*:
  - effettuare interventi di potatura di rimonda e contenimento degli alberi con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con eventuali interventi di piantumazione, solo nel caso di sostituzione, e ripristino di fallanze utilizzando specie autoctone e materiale di propagazione certificato;
  - effettuare pulitura annuale del sottobosco con eliminazione delle giovani piantine e di altra vegetazione erbacea/arbustiva formatasi nel corso dell'anno;
  - applicare l'eventuale difesa fitosanitaria soltanto mediante l'impiego di prodotti ammessi dal Reg. CE 2092/91 e successive modifiche;
  - mantenimento di una fascia di rispetto di 5 metri lungo il perimetro del boschetto attraverso interventi di falciatura e trinciatura della vegetazione con divieto di utilizzo di concimi e fitofarmaci.
- Per la *manutenzione delle siepi*:
  - effettuare interventi di potatura annuale della siepe su tre lati (ipotesi standard 100 metri lineari ad ettaro);
  - effettuare interventi di creazione di una fascia inerbita di rispetto per una larghezza complessiva di 10 metri utilizzando essenze erbacee autoctone;
  - effettuare interventi di mantenimento annuale di una fascia di rispetto, di 10 m, attraverso interventi periodici di falciatura della vegetazione;
  - divieto somministrazione di concimi minerali e reflui zootecnici sulla fascia di rispetto.

Per il calcolo della superficie equivalente di terreno si utilizza il rapporto di equivalenza riportato:

- Mantenimento siepi                      1ha=100 m
- Mantenimento boschetti                1ha = n. 100 piante.

### *Impegni ed obblighi del beneficiario \_Requisiti di ammissibilità*

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione dell'impegno al rispetto, su tutta la superficie aziendale, degli obblighi in materia di condizionalità, dei requisiti minimi per i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari e nonché degli altri obblighi;
- essere un'azienda che adotta il regime di produzione biologico o integrato;

- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto;
- sottoscrizione quinquennale dell'impegno a partire dal primo pagamento

#### *Localizzazione*

Avranno priorità le aziende ricadenti nelle seguenti aree:

- Aree Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- Aree di rilevante interesse naturalistico, come le Aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico, (che saranno individuate con criteri da definire a livello nazionale).

#### *Criteri di selezione*

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Nel caso in cui le misure vengano inserite in un PIA ai richiedenti verrà riconosciuto un punteggio pari a 5 e comunque entro il punteggio massimo (60 punti).

A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.



**Criteri di selezione**

<i>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</i>	<i>Obiettivi Azione 5 “Cura e mantenimento del paesaggio rurale”</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	Valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio nei sistemi agricoli e forestali.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	18	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico		15		
	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (7 punti) a “catastrofico” (10 punti);		Max 10		
	Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio		8		
	Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)		5		
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Combinazione con l'azione 3 “Oltre le BCCA”;	4	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque				

*Intensità dell'aiuto*

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno per ettaro è stabilito come segue:

- **300** EURO in pianura;
- **200** EURO in collina.